DISEGNO DI LEGGE N. 772

(Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali)

DISEGNO DI LEGGE N. 772

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE CON MODIFICHE DI COORDINAMENTO

Art 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Art 1 (Finalità e ambito di applicazione) Art 1

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. La presente legge provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione.
- 2. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di

1. La presente legge provvede al riordino della proporzionalità e leale collaborazione.

2 identico

2 identico

1. Identico.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale.

(Segue: Testo del disegno di legge)

3. Le finalità pubbliche proprie delle attività di proporzionalità.

- 3. Il Governo è delegato a emanare, entro settore e nel rispetto dei seguenti principi e criteri criteri direttivi: direttivi:
- a) individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, delle condizioni di offerta agevolate per particolari categorie di utenti, con la contestuale previsione delle modalità finanziamento e di compensazione alle imprese erogatrici;
- b) individuazione di standard minimi di qualità del servizio nonché di obblighi di trasparenza;
- c) definizione di regimi semplificati di accesso al mercato tramite autorizzazioni anche generali, senza previsioni di limiti e contingenti e con l'individuazione di presupposti e requisiti oggettivi:
- d) previsione di poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e di misure inibitorie e di ripristino;

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, dodici mesi dall'entrata in vigore della presente dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi legge, uno o più decreti legislativi che, previa legge, uno o più decreti legislativi che, previa di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e di ricognizione dei regimi vigenti di esclusiva e di interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia privativa, comunque denominati, abroghino quelli privativa, comunque denominati, abroghino quelli non imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle non più conformi ai principi di cui al presente più conformi ai principi di cui al presente articolo. I imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli articolo. I decreti di cui al presente comma decreti di cui al presente comma disciplinano, altresì, i interessi generali, nel rispetto del principio di disciplinano, altresì, i poteri di regolazione che poteri di regolazione che comuni, province e città comuni, province e città metropolitane possono metropolitane possono esercitare in riferimento ai esercitare in riferimento ai servizi individuati con le servizi individuati ai sensi del comma 2, fatte salve le delibere di cui al comma 2, fatte salve le discipline di discipline di settore e nel rispetto dei seguenti principi e

a)	identica;
u_{I}	iuciiica,

- b) identica:
- c) identica;
- d) identica:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura servizio pubblico che impediscano la copertura integrale integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere dei costi e l'utile d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.

(Segue: Testo del disegno di legge)

- e) previsione di meccanismi di risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli erogatori dei servizi e gli utenti.

e) identica.

- 4. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di contestualmente previste le necessarie misure compensative, compatibili con i tempi e la natura degli obblighi imposti e nei limiti e secondo le modalità permessi dal diritto comunitario.
- 4 Identico

Art. 2. (Delega per la riforma dei servizi pubblici locali)

Art. 2. (Delega per la riforma dei servizi pubblici locali)

Art. 2. (Delega per la riforma dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali, anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo entrata in vigore della presente legge, sentita la 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto competenti Commissioni parlamentari, da rendere legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti ciascuno nel termine di quaranta giorni dalla data di legislativi in materia di servizi pubblici locali di trasmissione, decorso il quale i decreti possono rilevanza economica, anche modificando, ove occorra, comunque essere adottati, entro dodici mesi dalla l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali **di** e criteri direttivi: rilevanza economica, anche, ove occorra, modificando l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo delegato ad adottare, sentita la Conferenza è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di

a) prevedere, ferma restando la possibilità gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi per gli enti locali di gestire i servizi in economia pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire ovvero mediante aziende speciali, che l'affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in

a) identica;

a) prevedere che l'affidamento delle nuove

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di debba avvenire mediante procedure competitive ad servizi pubblici, fatta salva la proprietà pubblica delle evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, disciplina dell'Unione europea in materia di appalti nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la proprietà idrici;

(Segue: Testo del disegno di legge)

b) consentire eccezionalmente l'affidamento a house;

c) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e lettera b), l'affidamento diretto a società a privata, ove ciò reso necessario da particolari situazioni partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso di mercato, secondo modalità di selezione e di necessario da particolari situazioni di mercato, secondo partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente modalità di selezione e di partecipazione dei soci connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali restando la scelta dei soci privati mediante procedure oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei competitive e la previsione di norme e clausole volte ad soci privati mediante procedure competitive, nelle quali del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse:

scelta del gestore, nel rispetto della disciplina essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio, nonché la gestione pubblica delle risorse e dei servizi idrici:

b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla società a capitale interamente pubblico, partecipata lettera a) e nelle situazioni che, per le peculiari lettera a), nelle situazioni che, per le peculiari dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti caratteristiche economiche, sociali, ambientali e caratteristiche economiche, sociali, ambientali e dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in geomorfologiche del contesto territoriale di geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, quale quest'ultimo eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici; quello che esercita nei confronti dei propri uffici;

c) consentire, nei medesimi casi indicati alla assicurare un efficace controllo pubblico della gestione siano già stabilite le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio, e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo

b) consentire, in deroga all'ipotesi di cui alla riferimento, non consentono un efficace ed utile non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, ricorso al mercato, l'affidamento a società a capitale l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento dall'ordinamento comunitario per la gestione in house e. comunitario per la gestione in house e, in particolare, in particolare, che svolga la parte prevalente della sua che svolga la parte prevalente della sua attività in attività in favore dell'ente proprietario e nei confronti favore dell'ente proprietario e nei confronti della della quale quest'ultimo eserciti un controllo analogo a

c) identica;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse:

d) prevedere che l'ente locale debba ovvero, ove non costituite, dall'Autorità garante della anche in via indiretta, né partecipando a gare, servizi in forma indiretta, né partecipando a gare; concorrenza e del mercato, ove si dimostri o attività per altri enti pubblici o privati: l'inadeguatezza dell'offerta privata. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;

(Segue: Testo del disegno di legge)

- d) prevedere che l'ente locale debba
- d) prevedere che l'ente locale debba motivare adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di motivare le ragioni che impongono di ricorrere alle le ragioni che impongono di ricorrere alle modalità di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché a quella di modalità di affidamento di cui alle lettere b) e c), anziché le modalità di cui alla lettera a). In cui alla lettera a). In particolare l'ente locale dovrà dare anziché alla modalità di cui alla lettera a), e che debba particolare l'ente locale dovrà pubblicizzare in modo adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo adottare e pubblicare secondo modalità idonee il adeguato tale scelta, definire il periodo temporale temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare programma volto al superamento, entro un periodo di entro il quale effettuare la gara e giustificare la gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a tempo definito, della situazione che osta al ricorso a gestione diretta previa un'analisi di mercato ed una una valutazione comparativa con l'offerta privata, da procedure ad evidenza pubblica, comunicando valutazione comparativa rispetto all'offerta privata inviare per conoscenza all'Autorità garante della periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In da inviarsi per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione particolare, prescrivere che per giungere alla concorrenza e del mercato o delle autorità di di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia constatazione della necessità di gestione diretta sia regolazione di settore, ove costituite. Le società di attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono adottata una previa analisi di mercato, soggetta a capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione lettera b) non possono svolgere, né in via diretta, né né direttamente, né tramite loro controllanti o altre dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, tramite loro controllanti, con

e) prevedere un controllo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del garante della concorrenza e del mercato o delle autorità mercato o delle autorità di regolazione di settore, ove di regolazione di settore, ove costituite, sulle costituite, sulle motivazioni a fondamento della motivazioni a fondamento della determinazione di determinazione di affidare il servizio con forme affidare il servizio con forme diverse dalle procedure diverse dalle procedure concorsuali;

f) identica;

competitive ad evidenza pubblica di cui alla lettera *a*);

e) prevedere un controllo da parte dell'Autorità

f) identica;

e) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

(Segue: Testo del disegno di legge)

f) individuare le modalità atte a favorire la territoriale della gestione del medesimo servizio:

g) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi massima razionalizzazione ed economicità dei servizi massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina pubblici locali, purché in conformità alla disciplina pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione gestione integrata di servizi diversi e l'estensione gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, anche territoriale della gestione del medesimo servizio, da efficienza, di bacini ottimali di utenza;

> h) definire le modalità con le quali incentivare, con misure di natura esclusivamente regolatoria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

> i) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

> 1) prevedere che nei bandi e nei capitolati vengano obbligatoriamente inserite clausole di preferenza, ai fini dell'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione

g) individuare le modalità idonee a favorire la attraverso l'identificazione, in base a criteri di determinare anche attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini ottimali di utenza;

h) identica:

i) identica:

l) identica:

precedente e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare specifiche misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori, nonché ad osservare le clausole sociali, al fine di garantire l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi:

(Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

g) armonizzare la nuova disciplina e quella di previsto dalla lettera a);

m) armonizzare, nel rispetto delle competenze settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, della Regione, la nuova disciplina e quella di settore delle Regioni, la nuova disciplina e quella di settore individuando in modo univoco le nome applicabile ai diversi servizi pubblici locali, applicabile ai diversi servizi pubblici locali, via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici individuando in modo univoco le nome applicabili in individuando in modo univoco le nome applicabili in locali di rilevanza economica ed apportando le via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in locali di rilevanza economica ed apportando le locali di rilevanza economica ed apportando le materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in nonché in materia di acqua, fermo restando quanto materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, previsto dalla lettera a);

m) armonizzare, nel rispetto delle competenze nonché in materia di acqua, fermo restando quanto nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

h) disciplinare la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla normativa adottata ai sensi delle lettere precedenti, prevedendo, se necessario, tempi e modi diversi per la progressiva applicazione della normativa così risultante a ciascun settore;

n) identica:

n) identica:

i) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

o) identica;

o) identica;

l) consentire ai soggetti affidatari diretti di affidato;

p) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già ad evidenza pubblica da svolgere entro tale termine, dello specifico servizio già affidato, fermi restando i termini più brevi previsti dalla normativa di settore:

p) identica;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

m) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti.

(Segue: Testo del disegno di legge)

q) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere:

r) identica:

a) identica;

r) identica:

s) definire, sentite le competenti Autorità garanzie amministrative indipendenti, di trasparenza e imparzialità nella gestione delle procedure di affidamento;

s) identica;

t) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti con la facoltà per gli enti locali di stabilire nei bandi di gara e nei capitolati che i beni e le attrezzature funzionali al servizio vengano retrocessi dal gestore uscente gestore subentrante, corresponsione al gestore uscente di un indennizzo pari al costo rivalutato delle dotazioni patrimoniali, diminuiti di un importo risultante dagli ammortamenti effettuati e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

t) identica.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti stessi principi e criteri direttivi.

2. Previo parere delle Commissioni della in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei competenti per materia sullo schema del decreto decreti di cui al comma 1, sentita la Conferenza disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli legislativo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata. Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo è agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

delegato ad adottare, sentita la Conferenza Unificata, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma. 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

Art. 3.

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Delega per l'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni soggetto gestore di corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

Art. 3.

(Delega per l'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto direttivi: dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza, adottata in conformità ad intese con le associazioni di approvata dall'Autorità competente e adottata in tutela dei consumatori e con le associazioni conformità ad intese con le associazioni di tutela dei imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità consumatori e con le associazioni imprenditoriali di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle reclamo e quelle per adire le vie conciliative e informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di specifica o mediante restituzione totale o parziale del ristoro dell'utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in

Art. 3.

(Delega per l'adozione di misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo delegato ad adottare, sentita la Conferenza è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo entrata in vigore della presente legge, sentita la 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto parere delle competenti commissioni parlamentari, legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

a) identica;

(Segue: Testo del disegno di legge)

l'obiettività:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con

caso di inottemperanza, avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili;

b) prevedere l'istituzione, presso autorità amministrative già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con oneri a carico delle parti, di specifiche sedi conciliative per la definizione delle controversie aventi ad oggetto il rispetto dei parametri di qualità, pubblicizzati ai sensi della lettera a), delle prestazioni erogate agli utenti, ferma restando la facoltà degli utenti di adire l'autorità giudiziaria;

modifiche di coordinamento)

b) identica;

c) identica;

c) prevedere che la soddisfazione degli utenti sia condizionato al positivo riscontro degli utenti, che debba essere periodicamente verificata mediante dovrà essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a spese del

gestore e secondo le modalità definite gestore secondo modalità prefissate idonee a garantirne dall'amministrazione affidante in modo da garantirne l'obiettività. Gli indici di soddisfazione dell'utenza, determinati secondo parametri e criteri prefissati nel contratto di servizio, sono valutati, unitamente ad altri fattori, da parte

dell'amministrazione affidante ai fini della permanenza dell'affidamento ed ai fini della individuazione ed adozione delle misure correttive opportune:

d) identica:

d) identica;

c) prevedere forme di vigilanza, anche delle autorità nazionali di regolazione, sull'adozione, sull'idoneità e sul rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione dei sondaggi e delle indagini di mercato, adottando tutte le misure idonee a garantire il rispetto della normativa emanata ai sensi delle lettere precedenti;

b) prevedere che il permanere dell'affidamento

l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di

mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

d) armonizzare la nuova normativa con la disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e con quella di settore applicabile ai diversi servizi con quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun pubblici locali, in modo da aumentare, senza in alcun caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in caso ridurre, il previgente livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza di condizioni del servizio;

(Segue: Testo del disegno di legge)

- e) rafforzare i poteri di vigilanza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per il bilancio dello Stato, i poteri di vigilanza delle per settore, al fine di garantire la promozione e la tutela Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli competenti per settore, al fine di garantire la utenti.
- 2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti stessi principi e criteri direttivi.

e) armonizzare la nuova normativa con la trasparenza di condizioni del servizio, avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie diversamente abili, nonché garantire l'introduzione di specifici impegni in materia di tutela e sostenibilità ambientale:

f) rafforzare, senza nuovi o maggiori oneri promozione e la tutela della concorrenza e i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma l, il Governo è in vigore dei decreti di cui al comma l, il Governo è ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei delegato ad adottare, sentita la Conferenza Unificata, decreti di cui al comma l, sentita la Conferenza disposizioni integrative e correttive nel rispetto degli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere delle agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti competenti commissioni parlamentari, uno o più disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma. correttive nel rispetto degli stessi principi e criteri

Art. 4. (Pareri parlamentari)

direttivi.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere entro quaranta giorni dalla data di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

e) identica:

f) identica.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro

Art. 4. (Pareri parlamentari)

1. Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione con modifiche di coordinamento)

assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 5. (Disposizioni finali)

Art. 5. (Disposizioni finali)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. 1. Identico.